

**PROTOCOLLO D'INTESA****TRA**

il **Museo Nazionale Romano**, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Generale *ad interim*, Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche il “MNR”)

**E**

La **Fondazione Scuola Nazionale Del Patrimonio E Delle Attività Culturali**, C.F. 97900380581, con sede legale in Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, rappresentata dal Legale rappresentante Dott. Onofrio Cutaia (di seguito denominata “SCUOLA” e, unitamente a MNR, le “Parti”).

**PREMESSO CHE**

- il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria e in quanto tale è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell’ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- La Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali è un istituto internazionale per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell’ambito delle competenze del Ministero della Cultura, socio fondatore. La Fondazione non ha scopo di lucro;
- Il MNR e la SCUOLA sono interessati ad avviare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo congiunto di progetti e attività di promozione della conoscenza e formazione del personale.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ART. 1****- Premesse -**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

**ART. 2  
Finalità**

1. Il Museo Nazionale Romano e la SCUOLA si propongono di avviare collaborazioni finalizzate alla realizzazione di progetti e attività di promozione della conoscenza e educazione alla cittadinanza.
2. La concreta esecuzione della finalità di cui al comma 1 verrà concordata di volta in volta con singoli e separati accordi, da sottoscrivere tra le Parti.

**Art. 3  
Condizione di reciprocità**

1. Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

**Art. 4  
Referenti delle Parti**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente accordo, le Parti indicano i seguenti referenti:
  - per il Museo Nazionale Romano, la Direttrice Generale *ad interim*, Dott.ssa Edith Gabrielli;
  - per la SCUOLA, il Legale rappresentante Dott. Onofrio Cutaia

**Art. 5  
Diritto d'immagine e Pubblicità**

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo.
2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

**ART. 5  
Durata**

1. Il presente accordo ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto dalle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 6**

#### **Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

#### **Art. 7**

#### **Clausola di riservatezza**

1. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa, logistica e Le Parale di cui dovessero venire a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo.

#### **Art. 8**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

#### **Art. 9**

#### **Modifiche all'accordo**

1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 10  
Spese**

1. Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Museo Nazionale Romano**  
La Direttrice Generale *ad interim*  
Dott.ssa Edith Gabrielli

**Fondazione Scuola Nazionale Del  
Patrimonio E Delle Attività' Culturali**  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Onofrio Cutaia